

COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 28 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO, A TERZI, DEI PASCOLI DELLA EX

MALGA CENGELLO PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2021. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO, APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO E

DEL FAC SIMILE DEL CONTRATTO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 17.32, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Ceccato Leonardo - Sindaco -

Busana Pietro

Busana Pietro (Piero)

Assenti i Signori:

Busana Rugiada - giustificata-

Assiste il Segretario Comunale sig. Menguzzo dott. Stefano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO, A TERZI, DEI PASCOLI DELLA EX MALGA CENGELLO PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2021. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO, APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO E DEL FAC SIMILE DEL CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cinte Tesino è proprietario, tra gli altri, dei pascoli della ex malga Cengello;

Atteso che i pascoli testè citati sono soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento, con natura di uso civico.

Visto l'esito della Commissione Usi Civici riunitasi 16/03/2021 in merito alla volontà di procedere con la concessione in uso del complesso zootecnico in oggetto mantenendo l'uso civico per la durata della concessione.

Evidenziato che è pervenuta la richiesta di rinnovo da parte del conduttore uscente in data 12/01/2021 prot.99;

Rilevato che si tratta di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune;

Visto il combinato disposto dai commi 2bis e 3 dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr.731 di data 06 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art.25, comma 4 bis, della l.p. 04/2003;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990;
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Atteso che l'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall'ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l'amministrazione deve adottare la licitazione privata (ora denominata procedura ristretta) o la trattativa privata (ora denominata procedura negoziata) per la concessione o l'affitto dei propri terreni.

Considerato che il canone della concessione in uso scaduta era pari ad euro 3.813,00.

Ritenuto nell'interesse del Comune concedere in uso il compendio zootecnico complessivo per una sola stagione agraria posticipando all'autunno 2021 una successiva procedura di scelta del contraente avente maggiore durata, quando la situazione di incertezza causata dalla pandemia covid 19 si dovrebbe essere ridotta a seguito della maggiore efficacia della campagna vaccinale in corso;

Richiamato l'art. 23 della L. 11/1971 e ss.mm. ed ii., il quale dispone che "sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate avanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".

Ritenuto di concedere il complesso a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ritenuto di disporre la durata contrattuale per la sola stagione monticatoria del 2021 con il contratto che verrà stipulato, ai sensi della L. 203/1982 e ss.mm. ed ii., con l'assistenza delle organizzazioni sindacali in quanto "in deroga" alle vigenti norme in materia di contratti agrari.

Visti ed esaminati il disciplinare tecnico-economico e il fac simile di contratto per la concessione in uso, allegati in sub."A" e sub."B", per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, e s.m. ed i..

Vista la l.p. nr.02/2016 e s.m. ed i..

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n.2 e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 d.d. 31/08/2018;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal punto di vista tecnico amministrativo dal segretario comunale e dal punto di vista contabile dalla ragioniera comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. nr. 02/2018 e s.m. ed i.; dopo ampia ed approfondita discussione,

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di affidare direttamente all'Azienda Agricola di Paterno Roberto, coltivatore diretto, la concessione in uso del pascolo della ex malga Cengello per la stagione di alpeggio 2021 al canone stagionale di euro 3.813,00;
- di approvare il disciplinare tecnico economico e il fac simile di contratto di concessione in uso del complesso zootecnico in oggetto i quali vengono allegati come sub. "A" e sub. "B" del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- **3.** di dare atto che:
 - √ la scelta del contraente per il complesso zootecnico in oggetto rispetta quanto previsto dal combinato disposto dai commi 2bis e 3 dell'art. 39 della L.P. 19/07/1990, n.23 e dall'allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale nr. 731 del 06/05/2015 denominato "Linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle malghe e per la redazione dello schema contrattuale".
 - i proventi derivanti dalla concessione in oggetto saranno destinati al finanziamento di opere di interesse generale o comunque al miglioramento del patrimonio silvopastorale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005 n.
 - ✓ il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata.
- 4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto autorizzandolo ad apportare eventuali limitate variazione che siano motivate dal miglioramento delle diverse clausole contrattuale e che non ne stravolgano il senso;
- di dichiarare, con voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della regione trentino Alto Adige approvato con L.R. nr.02/2018 e s.m. ed i., in modo da poter sottoscrivere il contratto il prima possibile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO Menguzzo dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 25/03/2021 al 04/04/2021 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE Menguzzo dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certi	ifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:
	divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
	dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
Cinte 7	Tesino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Menguzzo dott. Stefano

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato "A"
Delibera Giunta comunale
n. 28 dd. 23.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Menguzzo dott. Stefano

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione del compendio zootecnico complessivo "Arpaco-Vallarica-Vallorsella-Dotessa di sotto"di proprietà del Comune di Cinte Tesino.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La superficie in concessione è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

	Comune Catastale	Numero particella fondiaria
Prog.		·
1.	Cinte Tesino II	5
2.	Cinte Tesino II	6
3.	Cinte Tesino II	8
4.	Cinte Tesino II	9
5.	Castello Tesino	11216
6.	Castello Tesino	11217

La superficie complessiva è cosi dettagliata:

- superficie pascolo lorda 154,60 Ha;
- superficie pascolo netta 149,68 Ha;

La superficie indicata non è probatoria dell'effettiva area pascolabile, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive dal 01 maggio al 31 ottobre.

I periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 140 (centoquaranta) U.B.A. (unità bovine adulte) con uno scostamento massimo del 20%. Gli equini non potranno rappresentare più del 20%. del totale. L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale territorialmente competente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 112 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 6 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 7 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla

viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Art. 8 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 9 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto seque:

- a) è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Pieve Tesino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- b) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito" registro di monticazione";
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale:
- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe (compresa la pulizia delle canalette ove presenti), dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 10 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;

- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 11 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 12 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 1 (una) annate agrarie con inizio il 01 maggio e termine il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 13 Divieto di subaffitto/sub concessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 14 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero (o una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) pari al 100% dell'importo annuale di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonchè per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo, stabilito in 3.813,00, deve essere corrisposto entro il 30/09 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

L'affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli. La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0.25 \times 12 = 4.5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 21 Custode forestale di zona

- Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:
- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.
- Il Custode ha il compito di riferire annualmente all'Assessore competente dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Assessore stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.
- Il Custode può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale territorialmente competente, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico—economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvala richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalita'
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 6 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 12, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Allegato "**B**"
Delibera Giunta comunale n. 28 dd. 23.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Menguzzo dott. Stefano

COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL PASCOLO DELLA EX MALGA CENGELLO IN C.C. CINTE TESINO.

CINTE TESINO.				
SCRITTURA PRIVATA.				
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 – all.to B) del D.P.R. nr. 642/1972.				
L'anno duemilaventuno (2021), addi (), del mese di , nella residenza comunale di Cinte Tesino,				
tra i signori:				
, Sindaco del Comune di Cinte Tesino (C.F),				
domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene in quest'atto in nome e per				
conto del Comune che rappresenta (d'ora in poi denominato semplicemente "concedente");				
е				
, che interviene in quest'atto in qualità di titolare				
e legale rappresentante, con sede a, nr, codice				
fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, I.A.A. di Trento,				
P. IVA (d'ora in poi denominato semplicemente				
"concessionario");				
rispettivamente assistiti da sig e da sig.				
, Rappresentanti				
PREMESSOCHE				
con deliberazione della Giunta comunale n dd, dichiarata immediatamente				
eseguibile, che viene allegata al presente atto con la lett. A), si approvava di concedere in uso per				
la stagione d'alpeggio 2021 all'azienda agricola, con sede a				
, localitànr, il complesso zootecnico in oggetto;				
facendo seguito alle intese concordate e con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni				
Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento la concessione in uso del complesso				
zootecnico in oggetto avviene in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e				

per gli effetti dell'art. 46 della Legge 3 maggio 1982, nr, 203.

Tutto ciò premesso con la presente concessione – contratto si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Il Comune di Cinte Tesino, a mezzo del Sindaco, concede in uso all'azienda agricola______, che a mezzo del proprio titolare accetta, il complesso zootecnico, composto dai seguenti immobili in C.C. di Cinte Tesino:

Pascoli, parte delle:

- p.f. 5138;
- p.f. 5140;
- p.f. 5148;
- p.f. 5150;

La superficie complessiva è di circa 99,59 ettari.

La superficie indicata non è probatoria dell'effettiva area pascolabile, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario.

ART. 2

La durata della presente concessione in uso è limitata alla stagione di alpeggio 2021.

ART. 3

Il canone per la concessione in uso degli immobili di cui all'art. 1 è fissato in Euro 3.813,00.= (tremilaottocentotredici/zero) su base annua, che dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021.

ART. 4

Gli immobili di cui all'art. 1 (uno) sono concessi in uso alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico – economico allegato come subalterno A della deliberazione di Giunta comunale nr.

ART. 5

Il concessionario dichiara di aver attentamente preso visione e/o di conoscere gli immobili oggetto del presente contratto di concessione in uso. Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, dal momento della consegna, il concessionario è responsabile della conservazione e manutenzione degli immobili avuti in concessione.

Il concessionario s'impegna, inoltre, ad utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli alla scadenza del presente contratto nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 6

Il concessionario non potrà eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni avuti in consegna senza l'autorizzazione del Comune concedente. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal concessionario (previamente autorizzati) resteranno, alla scadenza del presente contratto, di proprietà del Comune concedente e, senza che quest'ultimo sia tenuto a versare alcuno compenso. Il Comune concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato originario. Il concessionario non potrà opporsi, ne' aver diritto ad alcun compenso risarcitorio, all'esecuzione sui beni avuti in concessione lavori di riparazione, rifacimento, miglioria, ristrutturazione o innovazione, ritenuti necessari dal Comune concedente

ART. 7 - Garanzie

Si dà atto che il concessionario, a garanzia degli obblighi che andrà ad assumere, ha provveduto:

- al deposito di copia del contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, stipulato a cura e spese del Concessionario ed espressamente riferito all'esercizio dell'alpeggio, con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00;

- al	versamento	presso	la	Tesoreria	Comunale	della	somma	di	euro	=
((centesimi) a	a titolo di spe	se cont	rattuali;			
- alla	costituzione d	del depos	ito c	auzionale p	er un impor	to pari	all'ammor	ntare	e del ca	anone annuo
intero	proposto	in	se	ede di	offerta	е	cioè	ad	€	3.813,00
madia	nto									

ART. 8

Il presente contratto viene stipulato in deroga alle norme sui patti agrari di cui alla Legge nr. 203 del 1982, in particolare per quanto riguarda la durata (art. 2), il canone di concessione in uso (art. 3) e diritto di prelazione che non viene riconosciuto al concessionario.

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentante e, pertanto, sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge nr. 203 del 1982.

ART. 9

Con la sottoscrizione del presente contratto di concessione in uso le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Leg.vo nr. 196 del 2003 e

ss.mm. ed integrazioni, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia e degli usi e consuetudini.

ART. 11
Il sottoscritto dichiara di essere coltivatore diretto e di avvalersi delle
agevolazioni di cui all'all.to B dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 ess.mm. ed
integrazioni, per cui il presente atto viene stipulato in esenzione d'imposta di bollo.
ART. 12
Tutte le spese derivanti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del
Concessionario.
Redatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO
()
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE DEL CONCESSIONARIO
()
IL COMUNE CONCEDENTE – IL SINDACO
()
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE DEL CONCEDENTE